

## **Articolo 11 ( MODIFICATO) con delibera di consiglio n. 6 del 10.02.2012**

### **La superficie di vendita dei locali**

I titolari di tutte le rivendite esistenti potranno continuare ad esercitare l'attività all'interno dei locali utilizzati qualunque sia la relativa superficie di vendita.


Per i punti vendita non esclusivi non è prevista alcuna superficie aggiuntiva rispetto a quella dell'esercizio.

Le nuove edicole da installare su luogo pubblico o privato dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni max 40 mq da valutare comunque caso per caso ma sempre all'interno della dimensione massima di mq 40, configurazioni architettoniche e tipologiche tali da contemperare la funzionalità dell'attività di vendita con la tutela dell'uso pubblico del suolo e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali della zona di PRG . A tale scopo deve essere assunto il parere del dirigente del settore urbanistica e del Comando di Polizia Municipale.

Devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro. E' esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore. Il modello da assumere è quello allegato alle presenti norme.

Non sono consentite forme pubblicitarie dei prodotti venduti, salvo le testate dei quotidiani che potranno essere esposte esclusivamente con pannelli non luminosi né a cassonetto e nei limiti dell'altezza massima del manufatto.

L'ampliamento della superficie di vendita deve essere preventivamente autorizzato, e deve essere accolta la richiesta di autorizzazione qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica e tributarie.



**COMUNE DI VIBO VALENTIA**  
**Provincia di Vibo Valentia**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA  
DI GIORNALI, QUOTIDIANI E  
PERIODICI DEL COMUNE DI VIBO  
VALENTIA** approvato con deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2005 del  
commissario Prefettizio (in materia di competenza del consiglio) e adeguato con delibera  
consiliare n. 64 del 22 dicembre 2008 alle disposizioni delle leggi 248/2006 e n40/2007.

***Indice***

<b>Introduzione</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>La rete esistente</b>	<b>Pag 3</b>
<b>Sintesi della proposta - Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Articolo 1</b> Normativa di riferimento	
<b>Articolo 2</b> Elaborati del piano	
<b>Articolo 3</b> Decorrenza e Durata del piano	
<b>Articolo 4</b> L'Autorizzazione per la vendita dei giornali quotidiani e periodici	
<b>Articolo 5</b> Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	
<b>Articolo 6</b> Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e punti ottimali previsti per i nuovi insediamenti	<b>(m)<sup>1</sup></b>
<b>Articolo 7</b> Modalità di assegnazione	
<b>Articolo 8</b> Autorizzazioni particolari	
<b>Articolo 9</b> Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita.)	
<b>Articolo 10</b> Modalità esercizio dell'attività	
<b>Articolo 11</b> La superficie di vendita dei locali	
<b>Articolo 12</b> Trasferimento di sede	<b>(m)</b>
<b>Articolo 13</b> Il trasferimento nella titolarità	
<b>Articolo 14</b> Esclusione dall'autorizzazione	
<b>Articolo 15</b> Normativa per ubicazione particolare	
<b>Articolo 16</b> Turni di chiusura per ferie e riposi	
<b>Articolo 17</b> decadenza dell'autorizzazione	
<b>Articolo 18</b> Sanzioni amministrative	
<b>Articolo 19</b> Applicabilità di altre norme	

<sup>1</sup> (m)Art. modificato dalle nuova normativa.

## Introduzione

L'art.6 del D.Lgs del 24.4.2001, n.170 " Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della legge 13.4.1999, n.108 " fa obbligo ai comuni di adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione da parte delle Regioni di nuovi criteri d'indirizzo.

Si ritiene opportuno predisporre un piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita che, nel rispetto delle norme esistenti in materia, diventi uno strumento programmatico tale da affermare i principi e le finalità dettati dalla legge Regionale vigente del 12 aprile 1990, ed in particolare:

- a) incremento della informazione e stampa anche, quando possibile, attraverso l'incremento dei punti di vendita,
- b) funzionale articolazione nel territorio dei punti di vendita;
- c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

Per la localizzazione dei punti ottimali di vendita, la legislazione nazionale e regionale individua particolari indicatori:

- 1) rapporto edicole/popolazione
- 2) rapporto edicole/superficie
- 3) caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone ( insediamenti produttivi, ospedali, scuole, uffici pubblici ) ecc.
- 4) entità di vendita dei quotidiani e periodici negli ultimi due anni.

La popolazione residente è di 35.000 abitanti residenti, distribuiti tra il centro e le 10 frazioni, mentre la popolazione fluttuante, annualmente, si aggira sulle 10.000 persone. La superficie complessiva è di 46,34 Km<sup>2</sup>. Il rapporto punti di vendita esclusivi/residente attualmente è di circa 1/ 1000 abitanti.

Negli ultimi anni in Città vi è stata una evidente crescita urbanistica, dovuta quasi interamente alla realizzazione dei piani di edilizia popolare e quasi tutti gli uffici periferici dello Stato si sono insediati con l'elevazione della Città a comune capoluogo di provincia. Il Comune non dispone dell'entità di vendita riferita agli ultimi 2 anni.

Data la peculiarità specifica del territorio in assenza di zone montane e agricole su cui localizzare edicole, e tenendo presente il quadro normativo generale si ritiene di poter suddividere il territorio comunale in n.3 (tre) zone: Zona (1) centro urbano, Zona (2) intermedia tra centro urbano e periferia e Zona (3 ) periferica. La zona 2 viene ulteriormente suddivisa in 4 settori, corrispondenti rispettivamente, il 1° al comprensorio A, il 2° al comprensorio B-C, il 3° al comprensorio D del Piano PEEP di zona, mentre il 4° settore comprende il rimanente territorio delimitato dalla stessa zona 2. La zona 3 viene suddivisa in 3 settori e precisamente: 1° settore comprendente Triparni, 2° settore comprendente la frazione di Piscopio e il 3° settore comprendente il resto delle frazioni.

Tutti i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, sono localizzati a fini descrittivi sulle planimetrie che si allegano alla presente e che di seguito si elencano.

**La rete esistente**

1	GARCEA TERESA	VIA PIO XII,18	escl
2	LO MUTO ANNA	VIA II TRAV,S.RUBA	"
3	GALLORO ELISABETTA	VIALE DELLA PACE	"
4	LA ROCCA FERNANDO	VIA IPPONION 96	"
5	SCORDAMAGLIA RITA	C.DA BITONTO	Non escl
6	COSENTINO D.ANTONIO	VIA LACQUARI, 16	"
7	PANNACE MICHELE	VIA D.ALIGHIERI	Esclus
8	MESSINA VINCENZO	VIA PIAZZA D'ARMI	"
9	COMITO CATERINA	PIAZZA GARIBALDI	"
10	DE MARCO ANNA MARIA	S.S. S.ONOFRIO	Non escl
11	RUSSO VINCENZO	VIA DE GASPERI	esclusivo
12	COSTANZO ANNA MARIA	VIA S.MARIA DELL'IMPERO	"
13	NOTO IRMA	VIA sPOGLIATORE	"
14	PANNISCO GIUSEPPE	PIAZZA FLEMING	"
15	DE FAZIO AMALIA	VIA E. GAGLIARDI	"
16	SELVAGGIO FRANCESCO	PIAZZA MUNICIPIO	"
17	MOBILIO GIUSEPPE	C.SO VITTORIO EMANUELE	Non escl
18	MIRABELLO GIUSEPPE	VIA DE GASPERI	"
19	FACCIOLO PASQUALE	VIALE AFFACCIO	esclusivo
20	CERAVOLO FRANCESCO	VIA GIOVANNI 23	"
21	BISOGNI FILIPPO	VIA GAGLIARDI	"
22	MATERA	VIA MARCONI	"
23	MOSCHELLA DOMENICO	VIA M.BIANCHI ,63 V.M.	Non escl
24	GALASTRO MARIA ROSA	VIA ROMA,34 V.M	"
25	LA GAMBA FILIPPO	VIA DELL'INDUSTRIE V.M	
26	TAVELLA MARIA GRAZIA	VIA DEL PESCATORE BIVONA	esclusivo
27	GRILLO ANTONIO COSIMO	VIA SS 522 PER BRIATICO	Non escl
28	RITO GIUSEPPINA	VIA CAMPANIA ,3 VENA SUPERIORE	Non escl
29	CARNOVALE MARIA ROSA	VIA S.RUBA VIBO VALENTIA	esclusivo
30	PALAMARA ANGELO	VIA ROMA 80 PORTO SALVO	"
31	PRESTIA ELIO	VIA ROMA 15 LONGOBARDI	"
32	SCALISI ELEONORA	CONTRADA FEUDOTTO VIBO VALENTIA	Non escl
33	LO BIANCO SANTO	VIA CANCELLO ROSSO	esclusivo
34	CASATI ANNA	CORSO UMBERTO 1° N. 124	Non escl
35	MAGNATI MARISA	VIALE KENNEDY	"
36	D'AMATO ANTONIO	VIALE DELLA PACE	"
37	TRIPODI GIACINTO	VIA NAZIONALE PORTO SALVO	"

Pertanto nelle 3 zone definite, attualmente, esiste la seguente situazione:

ZONE	Punti di vendita esclusivi	Punti di vendita non esclusivi	
1	n. 6	n. 2	
2	n. 13	n. 7 di cui <b>due</b> art.1 legge 108/1999	
3	n. 5	n. 4 di cui <b>una</b> art.1 legge 108/1999	
Totale 1-2-3	24	n. 13 di cui <b>tre</b> art.1 legge 108/1999	
Totale complessivo punti di vendita (esclusivi e non esclusivi)			n. 37

### Sintesi della proposta

Considerata la necessità di offrire una maggiore informazione, data la domanda derivante sia dalla popolazione residente che da quella fluttuante, si ritiene possano essere localizzati n. 5 nuovi punti di vendita in aggiunta a quelli esistenti e da ubicare nelle zone seguenti:

ZONA 1 OCCUPATE N. 8 NUOVE N. 0

ZONA 2 OCCUPATE N. 20 NUOVE N. 3

ZONA 3 OCCUPATE N. 9 NUOVE N. 2

La nuova situazione che si verrà a determinare comporterà un rapporto di 1 punto di vendita ( esclusivo – non esclusivo) ogni 833 abitanti.

Le autorizzazioni per i nuovi punti di vendita previsti per la zona 2 possono essere rilasciate nella misura di una per ogni settore e precisamente n.1 nel settore A, n.1 nel settore B-C e una nel settore D, mentre le due autorizzazioni per i nuovi punti di vendita previsti per la zona 3 possono essere rilasciate: n.1 nel settore 1° (Triparni) e n.1 nel settore 2° ( Piscopio).

Ai sensi dell'art.2, comma 4 del D.Lgs. 170/ 2001, agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, prevista dall'art.1 della legge 108/1999, l'autorizzazione è rilasciata di diritto.,

### Articolo 1

#### Normativa di riferimento

Il presente piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici è stato redatto ai sensi delle seguenti leggi:

Legge n. 416 del 5.08.1981;  
 Legge n.67 del 25.02.1987;  
 Legge Regionale n. 22 del 12.04.1990;  
 Legge n.108 del 13.04.1999;  
 D.Lgs. n.170 del 24.04.2001;  
 Direttiva regionale prot.n.1779 del 29.05.02;

### Articolo 2

#### Elaborati del piano

Il piano è costituito dalle presenti norme e direttive, cui sono allegare le seguenti tavole planimetriche - elaborate dalla Ripartizione Urbanistica del

Comune - che rappresentano la suddivisione in zone del territorio comunale, lo stato di fatto e lo stato di progetto.

Il Piano è stato sottoposto all'attenzione delle OO.SS. di settore.

### **Articolo 3**

#### **Decorrenza e Durata del piano**

La validità del piano decorre dalla data di approvazione ed in mancanza degli indirizzi da parte della Regione, ai sensi al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, il piano ha durata quadriennale.

In qualsiasi momento lo stesso potrà essere aggiornato qualora ciò sia necessario, per adattarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete di vendita.

### **Articolo 4**

#### **Autorizzazione**

1. L'attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.170 del 24 aprile 2001 e non può essere rilasciata ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste all'art. 5, comma 2 del del D.Lgs 114/98.

2 . L'autorizzazione amministrativa comunale per la vendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal dirigente ai sensi della legge 416/81 e del D.Lgs 267/2000.

3. L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere svolta anche da persone diverse dal titolare, suoi familiari, parenti e affini fino al terzo grado e può essere affidata in gestione a terzi. L'autorizzazione può essere rilasciata anche alle persone giuridiche.

4. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

5. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

7. Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica all'Amministrazione la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dello infortunio e, comunque, un anno.

8. Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 170/2001.

## **Articolo 5**

### **Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.**

- a) aver raggiunto la maggiore età
- b) godimento dei diritti politici;
- c) avere la residenza nel Comune da almeno due anni;
- d) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

Nella domanda il richiedente deve dichiarare i seguenti elementi:

- a) codice fiscale
- b) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico o privato;
- c) dimostrazione della disponibilità dei locali e/o dello spazio pubblico;
- d) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali;
- e) avere raggiunto la maggiore età;
- f) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- g) avere la residenza nel Comune di Vibo Valentia da almeno due anni;
- h) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- i) autocertificazione antimafia;

2. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, salvo eventuali interruzioni dei termini, non è applicabile al rilascio per l'autorizzazione il previsto silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 241/90.

## **Articolo 6**

### **Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e punti ottimali previsti per i nuovi insediamenti**

Le nuove autorizzazioni amministrative potranno essere n. 5. Le relative rivendite potranno essere insediate all'interno delle zone o settori individuati sulle apposite tavole planimetriche di cui al precedente articolo 2 e **non è soggetta al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.**

## **Articolo 7**

### **Modalità di assegnazione**

I nuovi punti vendita localizzati dal presente piano saranno assegnati per la prima volta mediante avviso pubblico, che dovrà essere predisposto e varato dal dirigente settore n.3, entro tre mesi dall'esecutività del piano stesso.

Nella predisposizione dell'avviso pubblico e ai fini della formazione della relativa graduatoria, dovranno essere indicati i seguenti criteri preferenziali:

- essere disoccupato con familiari a carico;
- essere disoccupato o/e inoccupato;

- età inferiore ai 45 anni;
- residenza nel nostro Comune da più di due anni.

L'avviso dovrà essere pubblicato nei quotidiani locali. Nell'avviso sono indicati i punti vendita da assegnare, i requisiti, i termini per la presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse.

La domanda di assegnazione del punto vendita prescelto deve essere presentata direttamente al SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive, sito in Piazza del Lavoro) o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Articolo 8**

### **Autorizzazioni particolari**

Le autorizzazioni particolari all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo saranno rilasciate, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 24.4.2001, n.170.

Per il periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre, coincidente con consistenti flussi turistici nel comune, potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale per un massimo di n. 3, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Le autorizzazioni, di cui al precedente comma, non sono soggette a rinnovo ed hanno validità di anno in anno, a condizione che, alla ripresa dell'attività stagionale, i titolari degli esercizi che rinnovino la domanda comunichino al Comune che nell'esercizio autorizzato nulla è variato (sotto il profilo tecnico, funzionale e strutturale) rispetto alla stagione precedente.

## **Articolo 9**

### **Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei nuovi punti fissi ottimali di vendita.**

1. Nei casi di domande concorrenti successivamente all'assegnazione di cui all'art. 7 il Dirigente competente rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dall'art. 8 attenendosi alle seguenti priorità:

- a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali;
- b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno 12 mesi in modo continuativo;
- c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita continuativamente per almeno un anno.

2. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **Articolo 10**

### **Modalità esercizio dell'attività**

Il richiedente l'autorizzazione amministrativa, ottenuta la stessa, deve iniziare l'attività entro mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.

La non ottemperanza a quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca della autorizzazione amministrativa, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore e sempre che il titolare, prima della scadenza dei sei mesi, abbia chiesto ed ottenuto proroga dal Comune.

## **Articolo 11**

*CRODAFIATO*

### **La superficie di vendita dei locali**

I titolari di tutte le rivendite esistenti potranno continuare ad esercitare l'attività all'interno dei locali utilizzati qualunque sia la relativa superficie di vendita.

Per i punti vendita non esclusivi non è prevista alcuna superficie aggiuntiva rispetto a quella dell'esercizio.

Le nuove edicole da installare su luogo pubblico o privato dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni max 17 mq da valutare comunque caso per caso ma sempre all'interno della dimensione massima di mq 17, configurazioni architettoniche e tipologiche tali da contemperare la funzionalità dell'attività di vendita con la tutela dell'uso pubblico del suolo e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali della zona di PRG. A tale scopo deve essere assunto il parere del dirigente del settore urbanistica e del Comando di Polizia Municipale.

Devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro. E' esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore. Il modello da assumere è quello allegato alle presenti norme.

Non sono consentite forme pubblicitarie dei prodotti venduti, salvo le testate dei quotidiani che potranno essere esposte esclusivamente con pannelli non luminosi né a cassonetto e nei limiti dell'altezza massima del manufatto.

L'ampliamento della superficie di vendita deve essere preventivamente autorizzato, e deve essere accolta la richiesta di autorizzazione qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

## **Articolo 12**

### **Trasferimento di sede**

La richiesta di trasferimento di una rivendita all'interno della stessa zona sarà accolta **su presentazione di regolare domanda nel rispetto della superficie minima dei locali.**

Se il trasferimento è richiesto per altra zona, la richiesta verrà esaminata come se si trattasse di domanda per l'insediamento di nuovo esercizio.

Per i nuovi punti di vendita localizzati nei settori delle zone 2 e 3, la richiesta di trasferimento sarà accolta solo se il trasferimento avverrà all'interno del settore ove il punto di vendita è stato localizzato dal presente Piano.

### **Articolo 13**

#### **Il trasferimento nella titolarità**

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività e conseguente rilascio di Autorizzazione, i seguenti casi:

- 1) Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi; il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi , comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti.
- 2) Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto; la reintestazione alla fine della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste, comporta il diritto al rtrasferimento dell'autorizzazione al proprietario, sempre che sia in possesso dei requisiti .
- 3) Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte; il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti .

In caso di richiesto subingresso nell'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici verranno applicate le medesime norme della legge sul commercio relative alla fattispecie in questione, fatto naturalmente salvo il possesso dei requisiti .

### **Articolo 14**

#### **Esclusione dall'autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs del 24.4.2001, n. 170, l'autorizzazione non è richiesta:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica sindacale e religiosa.
- b) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi
- c) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata in strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture

### **Articolo 15**

#### **Normativa per ubicazione particolare**

La vendita di giornali e riviste in particolari localizzazioni è soggetta alle seguenti norme e criteri:

- a) Stazione ferroviaria: l'autorizzazione sarà sempre concessa, indipendentemente dalle previsioni del piano, e dalla distanza minima, ma sempre in presenza dei requisiti soggettivi.
- b) Ospedali e luoghi di cure, convivenze: la vendita deve essere svolta esclusivamente all'interno delle strutture e deve essere effettuata da rivendite in possesso di autorizzazione. Qualora l'Ente non gestisse direttamente l'attività attraverso proprie organizzazioni interne, la vendita dovrà essere effettuata da rivenditori esterni già autorizzati, favorendo con il consenso e l'accordo dell'Ente stesso, la rivendita più vicina che offra migliori condizioni.
- c) Alberghi e altre attività turistico-ricettive: la vendita non è soggetta alla parametrizzazione del presente piano, deve essere sempre concessa l'autorizzazione alla vendita, che deve essere effettuata all'interno delle strutture a favore dei soli clienti rispettando la normativa fiscale ed amministrativa.

### **Articolo 16**

#### **Turni di chiusura per ferie e riposi**

La sospensione delle vendite nei giorni festivi, di riposo infrasettimale e per ferie, è stabilita da un apposito calendario annuale comunicato dalle organizzazioni sindacali di settore e approvato dal dirigente comunale. Nel territorio comunale deve essere sempre assicurata l'apertura di almeno il 50% delle rivendite.

Durante il periodo di chiusura per ferie, la rivendita ha l'obbligo di tenere affisso all'esterno del proprio esercizio un cartello che indichi la rivendita aperta più vicina.

Il calendario predisposto deve essere annualmente trasmesso a tutte le organizzazioni di settore.

### **Articolo 17**

#### **Decadenza dell'Autorizzazione**

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, l'autorizzazione decade qualora:

- a) Il titolare non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi .
- b) Il titolare non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'Azienda, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi concessa.
- c) L'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga.
- d) d) L'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste.

### **Articolo 18**

#### **Sanzioni amministrative**

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di :

- 1) riservare diverso trattamento alle varie testate;
- 2) trasferire o attivare la rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.


Le trasgressioni relative al punto 1 comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1032,91; quelle di cui al punto 2 da € 154,94 a € 1549,37.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si può procedere anche alla revoca della autorizzazione.

#### **Articolo 19**

##### **Applicabilità di altre norme**

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme e direttive si applicano le disposizioni contenute nella L.416/81, della legge regionale n. 22/1990 e del D.Lgs.170/2001 nonché le altre norme statali o regionali emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento.



*Handwritten signature or initials.*

